

## Allegato all'ordinanza n. 14 del 13 luglio 2007

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE CONTENITORI NELL'AREA DENOMINATA PIAZZALE FERROVIARIO.
--

### Articolo 1

(campo di applicazione)

Le norme del presente Regolamento disciplineranno le modalità di stoccaggio, carico/scarico su/da carri ferroviari e movimentazione di contenitori, nonché le operazioni sussidiarie e complementari, che verranno espletate nell'area demaniale marittima denominata "piazzale ferroviario", meglio identificata nell'allegata piantina, in connessione agli aspetti generali di sicurezza del lavoro in ambito portuale.

Per quanto non espressamente previsto, dalla normativa di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

### Articolo 2

(definizioni)

- a) Impresa portuale: impresa autorizzata, ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994, a d espletare, in ambito portuale, operazioni e servizi portuali;
- b) Terminal: area demaniale in concessione ai sensi dell'art. 18 Legge 84/94;
- c) Datore di lavoro: persona fisica o persona giuridica così come individuati dal dlvo 272/99 ed, in quanto applicabile, dal dlvo 626/1994 e s.m.i..
- d) Lavoratore portuale: personale dipendente dalle imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni e servizi portuali nonché il personale dipendente dalla Compagnia Unica Lavoratori portuali;
- e) Merce varia: settore merceologico costituito da prodotti diversi dai contenitori;
- f) Tiro: allineamento orizzontale della merce, in particolare riferito ai contenitori. Il primo tiro è l'allineamento a diretto contatto con il suolo; il secondo è l'allineamento ricadente sul primo tiro e così via;
- g) Apparecchi di sollevamento: qualsiasi attrezzatura utilizzata per sollevare i carichi ovvero per trasferirli da un luogo a l'altro sospesi o sollevati nell'ambito dell'area di cui all'art. 1.

Articolo 3  
(obblighi dei lavoratori)

I lavoratori devono:

1. osservare, oltre alle norme del presente Regolamento, le misure predisposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
2. usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti dal datore di lavoro;
3. segnalare immediatamente al datore di lavoro, alla persona responsabile, ai sensi del dlvo 626/94, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
4. non compiere, di propria iniziativa, manovre che non siano di loro competenza e che possono mettere il pericolo la propria ovvero l'altrui sicurezza.

Articolo 4  
(obblighi e responsabilità delle imprese)

All'interno dell'area denominata "piazzale ferroviario" – come definita all'art. 1 - la responsabilità in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro è delle singole imprese portuali operanti.

Ciascuna impresa portuale, che intenda operare nell'area denominata "piazzale ferroviario", è tenuta direttamente all'applicazione di tutte le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nonché è tenuta all'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

Le stesse devono, inoltre, comunicare alla ASL ed all'Autorità Portuale l'avvenuta integrazione del proprio documento di valutazione rischi, previsto dall'art. 4 dlgs. 626/94 e s.m.i., in relazione alle aree utilizzate esterne al terminal ed alle operazioni sulle stesse effettuate.

Il trasporto dei contenitori, nell'area di cui all'art. 1, deve essere effettuato esclusivamente tramite la predisposizione di apposito servizio navetta; è fatto assoluto divieto di procedere al trasporto suddetto con modalità diverse.

Le imprese che operano nell'area di cui all'art. 1 sono tenute a verificare, con cadenza programmata all'inizio di ogni anno solare, l'efficienza dei mezzi meccanici in uso ed in proprietà; nel caso in cui l'impresa dovesse ricevere segnalazioni dai lavoratori addetti alla guida dei mezzi meccanici ovvero dal RSL aziendale in merito ad inefficienze relative ai mezzi loro affidati essa è obbligata a darne comunicazione all'Autorità Portuale ed a porre in essere tutte le attività richieste dal caso, pena l'inutilizzo del mezzo.

## Articolo 5

(conduzione dei carrelli elevatori)

La conduzione dei carrelli elevatori e delle altre macchine operatrici in genere deve essere svolta da personale abilitato ed in possesso di formazione adeguata.

In particolare il conducente deve:

- prima dell'inizio dei lavori, accertare le buone condizioni del funzionamento di freni, dello sterzo e dei dispositivi acustici e luminosi e degli organi di manovra ed in caso contrario darne comunicazione scritta all'impresa ed al RSL aziendale;
- effettuare i movimenti di traslazione con il cestello in posizione verticale o inclinata verso il posto di guida, limitando la retromarcia alle sole necessità di manovra;
- impiegare il carrello nei limiti della sua portata ed esclusivamente secondo l'uso a cui è destinato, in particolare è vietato usarlo per il sollevamento e trasporto di persone senza le dovute cautele o come mezzo di traino.

## Articolo 6

(sicurezza del posto di lavoro)

Il posto di lavoro, come definito all'articolo 1, nonché i relativi accessi/uscite devono essere mantenuti in condizioni idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene sui luoghi di lavoro.

Il posto di lavoro ed i relativi accessi devono essere illuminati in modo idoneo ad evitare situazioni di pericolo; In particolare deve essere assicurato un livello di illuminazione adeguato al tipo di lavorazioni che ivi si effettuano ed alle condizioni meteorologiche esterne.

Il posto di lavoro deve essere mantenuto in condizioni di agibilità tali da consentire l'impiego dei mezzi meccanici e comunque tali da rendere sicuro il transito pedonale e veicolare; in particolare le vie di transito devono essere realizzate e mantenute in maniera da rendere sicuro il transito ed il movimento.

Le imprese operanti nell'area di cui all'art. 1 sono tenute a comunicare all'Autorità Portuale qualsiasi modifica delle condizioni strutturali dell'area; l'Autorità Portuale valutata la situazione apporta le/i integrazioni/miglioramenti dovessero essere ritenuti necessari.

## Articolo 7

(accesso alle aree di lavoro)

A cura dei datori di lavoro devono essere fornite istruzioni per regolamentare l'accesso di mezzi e di persone nell'area di lavoro di cui all'articolo 1, limitandoli al tempo strettamente necessario.

Nel caso in cui i responsabili delle singole imprese riscontreranno, nell'area di cui all'art. 1, la presenza di persone estranee ai lavori ovvero non appositamente autorizzate sono obbligati a sospendere le operazioni ed a riprendere le stesse solo nel momento in cui sono certi che nell'area in questione non vi sia la presenza di persone non addette ai lavori ovvero non in possesso di apposita autorizzazione.

#### Articolo 8

(esecuzione delle operazioni)

Le operazioni indicate nell'art. 1 devono essere eseguite con ordine e cautela sotto la diretta sorveglianza di persona responsabile, preposta allo svolgimento delle stesse, la quale predispone un adeguato servizio di segnalazione al fine di rendere sicure le operazioni di movimentazione, carico e scarico container su/da carri ferroviari.

Nel caso in cui si verifichi lo svolgimento simultaneo di operazioni da parte di più imprese, queste, oltre ad integrare il proprio documento di valutazione rischi in relazione allo svolgimento simultaneo di operazioni, sono tenute a nominare una persona responsabile del coordinamento delle operazioni suddette e dell'attuazione delle misure previste nei singoli piani di valutazione rischi.

Nell'area di cui all'art. 1 lo stoccaggio dei contenitori deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di carico/scarico su/da carri ferroviari.

#### Articolo 9

(Stoccaggio, carico e scarico dei contenitori)

Le imprese portuali nel movimentare i contenitori devono assicurarsi che il personale addetto alle operazioni nell'area di cui all'art. 1 provveda a:

- a) posizionare al primo tiro eventuali contenitori rotti;
- b) tenere le porte dei contenitori chiuse;
- c) non posizionare contenitori isolati oltre il primo tiro;
- d) impilare i contenitori a scalare lungo il lato lungo formando un corpo unico e non superando in ogni caso il terzo tiro;
- e) nell'impilare i contenitori, non superare il massimo strapiombo del 1,5% rispetto alla verticale;
- f) accatastare i contenitori ad almeno 3 metri dalle torri faro;

- g) mettere in sicurezza i contenitori mediante sistemi adatti a formare un corpo unico (twist lock, flap o altro).

In relazione alle condizioni meteorologiche locali l'impresa operante nell'area di cui all'art. 1 è tenuta a limitare il numero di contenitori da impilare.

#### Articolo 10 (limiti di velocità)

La velocità di spostamento dei mezzi meccanici, di sollevamento e movimentazione contenitori, non potrà superare i 15 Km/h, salvo diversa e riduttiva disposizione che l'Autorità Portuale intenda emanare.

#### Articolo 11 (macchine non ammesse)

Non possono utilizzarsi macchine operatrici a portale (trans container, ponti mobili su rotaie, etc.) e quelle di tipo a cavaliere (stradale carriers e simili), destinate per loro natura ad operare in aree nelle quali sia garantita l'assenza di persone o di mezzi nell'ambito operativo.

#### Articolo 12 (circolazione carrelli elevatori in ambito portuale)

I conducenti dei carrelli elevatori che circolano nell'ambito portuale di Napoli, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, manovre di convogli ferroviari, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, presenza di binari ferroviari sistemati a raso, ecc...).

Il movimento del carrello elevatore deve essere eseguito con l'ausilio di un segnalatore a terra ogniqualvolta il conducente del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, il percorso da seguire; Ove si verificano condizioni che non consentano la reciproca visibilità tra conducente e segnalatore a terra, il carrello deve essere dotato di un sistema ausiliario di telecomunicazione.

#### Articolo 13 (operazioni non ammesse)

Nell'area di cui all'art. 1, le imprese portuali non possono espletare le operazioni di movimentazione, carico e scarico inerenti merci varie che non siano custodite in

contenitori, salvo apposita autorizzazione appositamente rilasciata dalla Autorità Portuale di Napoli.

#### Articolo 14

(Operazioni portuali su vagoni ferroviari)

La manovra dei convogli ferroviari deve essere eseguita da personale abilitato in conformità dei regolamenti vigenti per la rete ferroviaria nazionale, in quanto applicabili.

È vietato ai lavoratori non addetti alla movimentazione dei carri introdursi tra i vagoni.

Durante le manovre di carico e scarico contenitori sui vagoni è vietata la presenza di lavoratori sui vagoni stessi.

#### Articolo 15

(rapporti di coordinamento in materia di sicurezza)

I datori di lavoro delle singole imprese operanti nell'area di cui all'articolo 1, nel caso di espletamento simultaneo di operazioni, sono obbligati ad intraprendere una azione di coordinamento ed integrazione delle procedure previste dai piani di valutazione del rischio predisposti dalle singole imprese operanti in modo tale che ciascun piano contempri i rischi connessi all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1 da parte di più imprese.

#### Articolo 16

(obblighi di comunicazione)

I responsabili delle imprese operanti nell'area di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere, mensilmente, comunicazione all'Autorità Portuale dei dati relativi ai contenitori movimentati suddivisi nel modo seguente:

1. numero contenitori caricati su carri ferroviari;
2. numero contenitori scaricati da carri ferroviari.